



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 47/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MAGELLANO/SKY ITALIA S.R.L.
(GU14/2455/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della società Magellano, del 24 novembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

Il Sig. Chello, in qualità di amministratore della società Magellano, contesta l'attivazione del contratto di abbonamento ai servizi Sky n. 14409300.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. il Sig. Chello, nel mese di aprile 2016, constatava l'addebito sul conto corrente intestato alla società Magellano di importi riferiti al canone di abbonamento relativo al contratto Sky Italia S.r.l. n. 1440933;

b. da un controllo effettuato sull'estratto di conto corrente, in riferimento al predetto rapporto, risultava un addebito complessivo, da parte della società Sky Italia S.r.l., pari ad euro 1.964,42.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i. il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.964,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

ii. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo;

iii. la corresponsione dell'indennizzo per i disagi;

iv. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che il Sig. Chello, in data 8 novembre 2012, ha aderito all'abbonamento n. 14409300 a mezzo *verbal order*, depositato in atti, cui è seguita la sottoscrizione di apposita proposta contrattuale, acquisita al fascicolo.

L'operatore ha quindi evidenziato che l'adesione al contratto di abbonamento n. 14409300 è valida e regolare, pertanto le pretese del Sig. Chello appaiono "*infondate e pretestuose*", atteso che il medesimo, dopo tre anni dalla sottoscrizione del contratto e dalla fruizione del servizio ne ha contestato la validità.

Sky Italia S.r.l. ha infine precisato che il contratto di cui si discute è stato chiuso in data 18 aprile 2016, a seguito della comunicazione con la quale il Sig. Chello ha contestato i relativi addebiti e ne ha chiesto il rimborso.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

Preliminarmente, si osserva che il rapporto contrattuale oggetto dell'istanza di definizione, codice cliente n. 14409300, è diverso da quello che è stato posto ad oggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del tentativo obbligatorio di conciliazione, codice cliente n. 13929860. Tanto è stato accertato a seguito di un approfondimento istruttorio condotto dal responsabile del procedimento presso il CORECOM Campania.

Inoltre, il contratto codice cliente n. 14409300 non risulta intestato alla società Magellano, titolare dell'istanza di definizione, bensì al Sig. Chello che si dichiara amministratore della predetta società.

Nel merito, dal *vocal order* in atti si evince la volontà del Sig. Chello di acquistare, in data 8 novembre 2012, un abbonamento ai servizi di *pay-tv* offerti da Sky Italia S.r.l. Il documento cartaceo, prodotto dall'operatore, sottoscritto a titolo personale dal Sig. Chello, conferma la richiesta di adesione all'abbonamento residenziale n. 14409300.

In sede di memorie integrative, il Sig. Chello, per il tramite del suo legale, ha altresì dichiarato di aver sporto denuncia di disconoscimento in riferimento al contratto di cui si discute, tuttavia tale documento, diversamente da quanto addotto, non risulta prodotto in allegato alle memorie.

Infine, il fatto che gli addebiti siano avvenuti sul conto corrente della società Magellano e non sul conto personale del Sig. Chello, come dallo stesso evidenziato nelle memorie integrative, non rileva sotto il profilo del disconoscimento contrattuale. Infatti, non può essere imputato all'operatore l'addebito sul conto corrente della società Magellano del canone di abbonamento riferito al contratto intestato al Sig. Chello, atteso che il sottoscrittore del contratto ha altresì dichiarato di essere il soggetto intestatario del RID del conto corrente corrispondente all'IBAN indicato.

Alla luce delle considerazioni esposte, non si ritiene che la condotta posta in essere dall'operatore, nel caso di specie, violi specifiche norme, contrattuali o regolamentari; pertanto, l'istanza di parte non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza della società Magellano nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi